

Udine, 20 maggio 2020

“Decreto Rilancio”, le novità per la gestione del personale dipendente

Dal 19 maggio 2020 è in vigore il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19*”, cosiddetto “Decreto Rilancio”, che prevede nuove misure in aiuto di imprese e famiglie per questa “Fase 2”.

In alcuni casi il Decreto Rilancio ha modificato quanto era stato previsto finora con i diversi provvedimenti emanati, in alcuni casi ha aumentato le indennità già previste e i periodi entro quando fruirle, in altri ha introdotto nuovi sistemi di aiuti.

Ma vediamo quali sono le novità previste in ambito della normativa del lavoro dei dipendenti/collaboratori.

AMMORTIZZATORI SOCIALI (art. 68-71)

TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E ASSEGNO ORDINARIO

Sono stati rifinanziati gli ammortizzatori sociali e quindi i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del **trattamento ordinario di integrazione salariale** o di accesso **all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID19”**, per una durata:

- massima di **9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020**;
- incrementate di **ulteriori 5 settimane** nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane;
- è previsto un eventuale **ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane** per periodi decorrenti **dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020**.

Per i datori di lavoro dei **settori turismo, fiere e congressi**, parchi divertimento, spettacoli dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CIGO

La domanda di CIGO deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa

Per le domande riferite a sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, **il termine per la presentazione della domanda è fissato al 31 maggio 2020**.

Nel caso di domande presentate oltre i termini indicati, il trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione

INFORMATIVA, CONSULTAZIONE ED ESAME CONGIUNTO

Il Decreto ripropone l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto con le organizzazioni sindacali da svolgersi, anche in via telematica **entro i tre giorni successivi** a quello della comunicazione preventiva.

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE IN COSTANZA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Ai beneficiari di **assegno ordinario** (FSBA e FIS) **spetta**, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, **l'assegno per il nucleo familiare**

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Come per il trattamento ordinario di integrazione salariale ed assegno ordinario, è stato previsto un incremento dell'ammortizzatore nei seguenti termini:

- **9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020;**
- **ulteriori 5 settimane** nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di nove settimane;
- è previsto un eventuale **ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane** per periodi decorrenti **dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020** (le imprese dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacoli dal vivo e sale cinematografiche possono fruirle anche prima del 1° settembre 2020)

RICHIESTA DI PAGAMENTO DIRETTO DELL'INTEGRAZIONE SALARIALE

I datori di lavoro che non anticipano i trattamenti di integrazione salariale, possono far richiesta di pagamento diretto della prestazione, trasmettendo le relative domande entro il 15 del mese di inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa ovvero, nel caso di periodi compresi tra il 23 febbraio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, entro il termine di 15 giorni dalla medesima data di entrata in vigore. A seguito dell'autorizzazione, entro il giorno 15 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, i datori di lavoro comunicano all'Inps i dati necessari per il pagamento delle prestazioni con le modalità indicate dall'Istituto. L'Inps dispone il pagamento entro la fine del mese stesso (sempre che i dati necessari per il pagamento siano stati resi in forma completa e corretta).

Per le domande di pagamento diretto riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 già autorizzate, i datori di lavoro, ove non vi abbiano già provveduto, producono all'Inps i dati necessari per il pagamento delle prestazioni entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

RICHIESTA DI PAGAMENTO DIRETTO DELLA CIG IN DEROGA

Il nuovo art. 22-quater inserito nella Legge 27/2020 prevede che per i periodi successivi alle prime nove settimane, la domanda di concessione del trattamento può essere trasmessa all'INPS decorsi 30 giorni dal 19/05/2020 (data di entrata in vigore del Decreto). Decorso tale periodo la domanda è trasmessa entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione/riduzione dell'attività.

Il datore che si avvale del pagamento diretto Inps **trasmette la domanda entro 15 giorni** dall'inizio della sospensione, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione dell'anticipazione della prestazione ai lavoratori.

L'Inps dispone **l'anticipazione calcolata sul 40% delle ore autorizzate** nell'intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro l'INPS

provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero di eventuali importi indebitamente anticipati. Il datore deve inviare all'Inps i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale **entro 30 giorni dall'erogazione dell'anticipazione**.

Entro 20 giorni dall'entrata in vigore de decreto (quindi entro il 7 giugno) il datore comunica i dati necessari per il pagamento delle prestazioni, già autorizzate, riferite al periodo 23/02/2020-30/04/2020.

RICHIESTA DI PAGAMENTO DIRETTO DELLA CIGO E ASSEGNO ORDINARIO

A partire dalle richieste di integrazione salariale a pagamento diretto per CIGO e Assegno ordinario presentate a partire dal 17 giugno 2020, si applica la disciplina sopra indicata per la CIG DEROGA

CONGEDI PER I DIPENDENTI (art. 72)

Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e **sino al 31 luglio 2020** e per un periodo continuativo o frazionato comunque **non superiore a trenta giorni**, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una **indennità pari al 50%** della retribuzione e la copertura da contribuzione figurativa.

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In alternativa ai congedi di cui ai commi 1, 3 e 5 del decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di **servizi di baby-sitting** nel limite massimo complessivo di 1.200 euro, o in alternativa per l'iscrizione a centri estivi, servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, centri con funzione educativa, ricreativa, servizi integrati o innovativi per la prima infanzia. Per i dipendenti pubblici il bonus è pari a 2.000€.

PERMESSI LEGGE 104/92 (art. 73)

Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'art. 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO (art. 80)

Il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3, della legge 15 luglio 1966 n. 604 è stato prorogato passando da 60 giorni (decorrenti dal 17 marzo 2020) a 5 mesi (pertanto fino al 17 agosto).

Nel caso in cui il datore di lavoro avesse proceduto al licenziamento, in violazione della legge, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020, può revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

PROROGA O RINNOVO DEI CONTRATTI A TERMINE IN ESSERE AL 23 FEBBRAIO 2020 (art. 93)

Per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza dell'emergenza da COvid-19, è possibile rinnovare o prorogare **fino al 30 agosto 2020** i contratti di lavoro subordinato a tempo **determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020**, anche in assenza delle condizioni (causali) di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81.

LAVORO AGILE PER I GENITORI (ART.90)

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

INDENNITÀ PER I LAVORATORI DOMESTICI (art.85)

Ai lavoratori domestici che, alla data del 23 febbraio 2020, abbiano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020 un'indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese, a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi col datore di lavoro. LA domanda deve essere inviata all'Inps.

EMERSIONE DI RAPPORTI DI LAVORO (art.103)

I datori di lavoro possono aderire all'emersione di rapporti di lavoro irregolari con cittadini italiani o cittadini stranieri nei seguenti settori di attività:

- a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- b) assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
- c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

PROROGA DEI TERMINI DI RIPRESA DELLA RISCOSSIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI (art.126-127)

Si proroga al **16 settembre 2020** il termine di ripresa della riscossione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, all'imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi per i mesi di **aprile 2020 e di maggio 2020** a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e degli enti non commerciali, aventi i requisiti previsti dall'articolo 18 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23.

La norma prevede che i versamenti vengano effettuati in unica soluzione **entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 30 giugno 2020)** ovvero al massimo in **quattro rate mensili** di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

EFFICACIA DEL DURC (art. 86)

Il documento unico di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conserva validità sino al 15 giugno 2020.

BONUS RENZI E NUOVO BONUS, DEROGHE ANNO 2020 (art. 128)

Si prevede che il credito "Bonus Renzi" di 80 euro spettante fino al 30 giugno 2020 e il nuovo Bonus di 100 euro DL 3/2000 spettante dal 1 luglio 2020 ai lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti previsti sono riconosciuti dal datore di lavoro anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell'anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19.

In sostanza, il datore di lavoro riconosce i predetti benefici spettanti con riferimento al periodo nel quale il lavoratore fruisce delle misure di sostegno al lavoro contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del DL n. 18 del 2020 (ammortizzatori, congedo straordinario per i genitori, congedo baby-sitting) assumendo, in luogo degli importi delle predette misure di sostegno, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata in assenza dell'emergenza sanitaria da COVID 19.

Il sostituto d'imposta erogherà al lavoratore le somme che quest'ultimo non ha percepito a titolo Bonus Renzi anche nel periodo in cui lo stesso ha fruito degli ammortizzatori sociali, a partire dalla prima retribuzione utile erogata e, comunque, entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

ASSISTENZA FISCALE 730 (art. 159)

Considerata l'emergenza epidemiologica da Covid-19 su tutto il territorio nazionale e situazione economica che sta investendo le imprese che potrebbe determinare anche l'impossibilità per molti sostituti di effettuare i conguagli derivanti dalla presentazione del 730, al fine di evitare un ulteriore danno al contribuente, derivante dalla mancata definizione del conguaglio fiscale da assistenza fiscale, si prevede la possibilità di presentazione del Modello 730/2020 nella modalità "senza sostituto" anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio (l'eventuale rimborso sarà eseguito dall'Amministrazione finanziaria successivamente al 30 settembre 2020, l'eventuale debito sarà pagato direttamente dal contribuente).

(Fonti: Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, pubblicato sul SO n.21/L della G.U. n. 128 del 19/05/2020)